



## **ORDINANZA SINDACALE N. 53 DEL 23 SETTEMBRE 2020**

**Oggetto: Ulteriori disposizioni precauzionali per fronteggiare l'eventuale rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19 – Differimento dell'inizio dell'anno scolastico al 28 settembre 2020**

### **IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI** i successivi DPCM dell'1, 4, 8, 11, 25 marzo 2020 e 10 e 26 aprile 2020 contenenti "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabile sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il DPCM 17 maggio 2020;

**VISTO** il D.L. 30 luglio 2020, n.83 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n.193 del 3 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 con oggetto "adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020-2021";

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in materia di contenimento epidemiologico del COVID-19;

**VISTO** il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.69 del 31 agosto 2020 e n.71 del 9 settembre 2020 emanate in materia di contenimento epidemiologico COVID-19;

**VISTO** il DPCM del 7 settembre 2020;

**RILEVATO** che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n.69 del 23 luglio 2020 relativa all'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020-2021;

**VISTA** la DGRC n.458 del 7 settembre 2020 che dispone l'avvio dell'anno scolastico per il 24 settembre 2020 in Regione Campania;

**VISTA** l'Ordinanza Regionale n.70 dell'8 settembre 2020 che dispone in merito alle misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico;

**ATTESO** che nonostante le misure di prevenzione abbiano permesso un contenimento della pandemia in Italia, l'esame dei dati epidemiologici evidenzia che persiste ancora una diffusione del Covid-19 nel nostro Paese, ed in particolare in Campania;

**CONSIDERATO** che nei giorni 20 e 21 settembre 2020 undici plessi appartenenti ad istituti comprensivi del territorio hanno ospitato seggi elettorali e che le operazioni di spoglio sono terminate nella nottata tra il 22 ed il 23 settembre 2020;

**CONSIDERATO** che è necessario garantire la più ampia sanificazione dei predetti plessi scolastici per garantire la riapertura delle scuole nella massima sicurezza per gli allievi, le famiglie ed il personale scolastico e che, successivamente, è necessario dare il tempo ai Dirigenti Scolastici di organizzare le aule in modo da garantire l'obbligatorio distanziamento sociale degli allievi;

**SENTITI** i Dirigenti comunali interessati alle attività di disallestimento dei seggi e sanificazione degli spazi, che richiedono maggiore tempo per la conclusione delle stesse;

**SENTITI** i Dirigenti scolastici dei cinque istituti comprensivi pubblici ubicati in città, che riportano di necessitare di congruo tempo per riorganizzare gli spazi scolastici dopo la riconsegna dei plessi da parte del Comune in modo da accogliere alunni e personale nella massima sicurezza possibile e che, al contempo, è necessario armonizzare tempi e modi di apertura di tutte le sedi di competenza degli stessi istituti comprensivi, anche quelli non sede di seggio elettorale;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*

- l'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 a norma del quale: *“In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...”*.

**VISTO** il D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. ”Codice della Protezione Civile”;

**VALUTATO** che le situazioni di fatto e di diritto sopra esposte integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate;

**RITENUTO** necessario garantire quanto necessario per una partenza dell'anno scolastico 2020-2021 in massima sicurezza, prevedendo il differimento dell'inizio dello stesso a lunedì 28 settembre 2020 limitatamente ai cinque istituti comprensivi pubblici della Città;

**ORDINA**

il differimento dell'inizio dell'anno scolastico 2020-2021 a lunedì 28 settembre 2020, limitatamente ai cinque istituti comprensivi pubblici della Città;

**DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

- ✓ a S.E. il Prefetto di Napoli;
- ✓ al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- ✓ alle Forze dell'Ordine;
- ✓ Ai Dirigenti comunali;
- ✓ All'Ufficio Scolastico Regionale;
- ✓ Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi pubblici della Città;

**AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione. Verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000;

## **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Casa Comunale, li 23/09/2020

**Il Sindaco**  
**Giorgio Zinno**